

Giovedì 17 febbraio 2022

RACCOMANDAZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2022)0042

Corruzione e diritti umani

Raccomandazione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani (2021/2066(INI))

(2022/C 342/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore il 14 dicembre 2005,
- viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali,
- vista la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la Convenzione dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, la raccomandazione del Consiglio per la lotta alla corruzione del 2009 e la raccomandazione del 1996 sulla deducibilità delle tangenti a pubblici ufficiali stranieri e di altri strumenti correlati,
- vista la relazione dell'OCSE del 2010 dal titolo «Post-Public Employment: Good practices for preventing Conflict of Interest» (Impiego post mandato: buone pratiche in materia di prevenzione dei conflitti di interesse),
- vista la Convenzione del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 18 novembre 2020,
- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, quali adottati in occasione della 2914a sessione del Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2008,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) enunciati nella risoluzione delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», compreso l'OSS 16, che introduce l'impegno a lottare contro la corruzione,

⁽¹⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.

Giovedì 17 febbraio 2022

- vista la relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), dell'8 novembre 2013, dal titolo «Politica di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate nelle attività della Banca europea per gli investimenti» («Politica antifrode della BEI»),
- visti i Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare»,
- viste l'edizione 2011 delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le norme elaborate in materia di lotta alla corruzione,
- viste le conclusioni del Consiglio su imprese e diritti umani del 20 giugno 2016,
- visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione sul regime globale di sanzioni in materia di diritti umani, dell'8 luglio 2021 (legge Magnitsky dell'UE) ⁽³⁾,
- visti il regolamento globale sulle sanzioni anticorruzione 2021 del Regno Unito e i principi generali per risarcire le vittime che risiedono all'estero (compresi gli Stati interessati) nei casi che riguardano la concussione, la corruzione e i reati economici,
- vista l'adozione da parte del Parlamento francese di nuove disposizioni vincolanti per la restituzione di beni confiscati sottratti alle persone nei loro paesi di origine,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sulle conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi ⁽¹¹⁾,

⁽²⁾ GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0349.

⁽⁴⁾ GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU C 445 del 29.10.2021, pag. 94.

⁽⁶⁾ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.

⁽⁷⁾ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 63.

⁽⁸⁾ GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.

⁽⁹⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.

⁽¹⁰⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 59.

⁽¹¹⁾ GU C 181 del 19.5.2016, pag. 2.

Giovedì 17 febbraio 2022

- visti la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e il pacchetto di proposte legislative della Commissione europea per rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), pubblicato il 20 luglio 2021 ⁽¹²⁾,
- visto l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alle sfere di criminalità che presentano una dimensione transnazionale, compresa la corruzione, nelle quali l'UE può stabilire norme comuni mediante direttive,
- vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ⁽¹³⁾,
- vista la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio ⁽¹⁴⁾,
- viste le Convenzioni civile e penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, nonché altri strumenti giuridici e raccomandazioni politiche in materia adottate dagli organi del Consiglio d'Europa, anche su norme comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e 1° maggio 1999, che istituiscono il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),
- vista la risoluzione (97) 24 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 6 novembre 1997, sui venti principi guida per la lotta alla corruzione,
- vista la dichiarazione GRECO, del 15 aprile 2020, sui rischi di corruzione e utili riferimenti giuridici nel contesto della COVID-19,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁵⁾,
- vista la dichiarazione politica dal titolo «Our common commitment to effectively addressing challenges and implementing measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation» (Il nostro impegno comune per affrontare efficacemente le sfide e attuare misure per prevenire e combattere la corruzione e rafforzare la cooperazione internazionale), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 giugno 2021 durante la sua sessione speciale contro la corruzione, e il contributo dell'UE al documento prodotto dalla sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla corruzione del 17 dicembre 2019,
- vista la relazione del 17 giugno 2020 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sul tema dei diritti umani, delle imprese internazionali e altre imprese dal titolo «Connecting the business and human rights and the anti-corruption agendas» (Connessione tra imprese e diritti umani e agenda anticorruzione),
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 17 dicembre 2015, e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 29 settembre 2016,
- vista la relazione del 21 aprile 2020 dell'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sulle sfide e sulle migliori pratiche applicate dagli Stati nell'integrazione dei diritti umani all'interno delle proprie strategie politiche nazionali di lotta alla corruzione, comprese quelle rivolte ad attori non statali, come il settore privato,

⁽¹²⁾ GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.

⁽¹³⁾ GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.

⁽¹⁴⁾ GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122.

⁽¹⁵⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

Giovedì 17 febbraio 2022

- vista la relazione del 15 aprile 2016 dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle migliori pratiche per contrastare l'impatto negativo della corruzione sul godimento di tutti i diritti umani, e la relazione finale del 5 gennaio 2015 del comitato consultivo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sul tema dell'impatto negativo della corruzione sul godimento dei diritti umani,
 - visto il progetto di linee guida dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) su un quadro legislativo volto ad agevolare il recupero di beni,
 - vista l'iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite sull'armonizzazione delle strategie e delle misure con i principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione,
 - viste le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria,
 - visto l'indice annuale di percezione della corruzione di Transparency International,
 - visto l'articolo 118 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0012/2022),
- A. considerando che la corruzione facilita, perpetua e istituzionalizza le violazioni dei diritti umani e ostacola il rispetto e l'attuazione dei diritti umani; che la corruzione è un reato elencato all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, che richiede una definizione e un approccio comuni a causa della sua natura particolarmente grave e della sua dimensione transfrontaliera;
- B. considerando che la corruzione colpisce in modo sproporzionato gli individui e i gruppi più vulnerabili ed emarginati della società, violando il diritto alla non discriminazione e impedendo loro, in particolare le donne, la parità di accesso alla partecipazione politica, ai servizi di base e pubblici, alla giustizia, alle risorse naturali, all'occupazione, all'istruzione, alla sanità e all'alloggio; che la corruzione acuisce la povertà e le disuguaglianze, sottraendo ricchezza e beni pubblici, danneggiando nel contempo la conservazione dell'ambiente naturale e la sostenibilità ambientale;
- C. considerando che la corruzione è un fenomeno complesso e globale che esiste in tutti i paesi del mondo a prescindere dai loro sistemi economici e politici; che la lotta alla corruzione richiede la cooperazione internazionale ed è un elemento integrante degli impegni internazionali volti a realizzare i diritti umani, proteggere il pianeta e garantire pace e prosperità per tutti entro il 2030, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare l'OSS n. 16 per la promozione della giustizia, della pace e dell'inclusione nelle società e, tra l'altro, impegna la comunità internazionale a incrementare il recupero e la restituzione di beni sottratti;
- D. considerando che solitamente la corruzione si associa tra l'altro a un uso improprio del potere, un'assenza di responsabilità, l'ostacolo alla giustizia, l'esercizio di un'influenza indebita, l'istituzionalizzazione della discriminazione, il clientelismo, l'appropriazione dello Stato, il nepotismo, il perdurare delle cleptocrazie e la distorsione dei meccanismi di mercato, essendo spesso legata alla criminalità organizzata, e che essa è favorita dall'inadeguatezza della trasparenza e dell'accesso alle informazioni; che il crescente autoritarismo e l'emergere di regimi antidemocratici producono terreno fertile per la corruzione, il cui contrasto richiede una cooperazione internazionale con democrazie guidate dagli stessi principi; che la corruzione rende i paesi vulnerabili a influenze straniere malevole e danneggia ulteriormente le istituzioni democratiche;
- E. considerando che i paesi, le comunità, le imprese o i singoli individui possono diventare vittime di corruzione, in particolare quelli coinvolti negli sforzi volti a indagare, denunciare, perseguire e giudicare i casi di corruzione, che sono maggiormente a rischio e necessitano di una protezione efficace; che la denuncia di atti di corruzione è tra le principali cause di omicidio dei giornalisti e che, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, nel 2021 sono stati uccisi cinque giornalisti che indagavano su casi di corruzione; che la protezione degli informatori dalle azioni di ritorsione e la garanzia di una protezione giuridica efficace e di procedure di segnalazione sicure nei settori pubblico e privato sono parte integrante della lotta alla corruzione; che tutte le misure anticorruzione devono rispettare le norme in materia di diritti umani;

Giovedì 17 febbraio 2022

- F. considerando che la corruzione danneggia la governance e la qualità dei servizi pubblici, compromette l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni democratiche, la governance delle società, il sistema di bilanciamento dei poteri e i principi democratici, indebolisce lo Stato di diritto, erode la fiducia pubblica e impedisce uno sviluppo sostenibile, determinando l'impunità degli autori, l'illecito arricchimento delle persone in posizione di potere e l'accaparramento del potere allo scopo di eludere la giustizia; che l'assenza di un sistema giudiziario indipendente pregiudica il rispetto dello Stato di diritto; che la corruzione è un importante catalizzatore e fattore di conflitto, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e destabilizza gli sforzi di consolidamento della pace, provocando enormi violazioni dei diritti umani e in alcuni casi perdite di vite umane; che i flussi finanziari illeciti dai paesi in via di sviluppo sono promossi e incoraggiati da giurisdizioni segrete e paradisi fiscali, nonché da attori finanziari e legali, molti dei quali operano dall'interno dell'Unione europea; che le indagini e il perseguimento di tali reati restano limitati;
- G. considerando che le pratiche di corruzione in ambito politico, come le frodi elettorali, il finanziamento illecito delle campagne e dei partiti politici e il clientelismo, compromettono il diritto civile e politico di partecipare agli affari pubblici, di votare e di essere eletti a cariche pubbliche e minano la fiducia nei partiti politici, nei rappresentanti eletti, nei processi democratici e nei governi, minando in tal modo la legittimità democratica e la fiducia dei cittadini nella politica; che, in assenza di una regolamentazione efficace, il finanziamento delle campagne e dei partiti politici sono particolarmente esposti ai rischi di corruzione e sono sfruttati in tutto il mondo, in particolare da attori privati e paesi stranieri, per esercitare influenza e interferire nelle elezioni, nelle campagne referendarie e nei dibattiti sociali; che alcuni paesi stranieri e attori non statali ricorrono alla corruzione come strumento di politica estera per ostacolare il progresso verso democrazie funzionanti e attuano sempre più strategie di *élite capture* e cooptazione di funzionari pubblici sia nell'UE che nel mondo, al fine di promuovere i loro interessi nei processi legislativi e politici;
- H. considerando che in taluni paesi la crisi COVID-19 in corso ha aggravato gli abusi dei diritti umani correlati alla corruzione, in quanto i paesi che presentano livelli più elevati di corruzione registrano numeri più elevati di morti associate alla COVID e che le comunità più vulnerabili sono colpite in modo sproporzionato; che la corruzione ostacola il godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e di un equo tenore di vita, poiché limita la capacità degli Stati di erogare e distribuire equamente servizi di sanità pubblica o vaccini; che i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici sono particolarmente vulnerabili alla corruzione; che molti governi hanno utilizzato in modo improprio i poteri emergenziali legati alla COVID-19 per accentrare i loro poteri, rafforzare le restrizioni imposte ai giornalisti, agli informatori e alle organizzazioni della società civile (OSC) che lavorano per portare alla luce le corruzioni;
- I. considerando che la credibilità esterna dell'UE dipende anche da un'efficace azione di contrasto alla corruzione all'interno dei suoi Stati membri e a livello dell'UE; che diversi Stati membri dell'UE occupano un posto di primo piano nell'indice di opacità finanziaria 2020 del Tax Justice Network, che classifica le giurisdizioni in base al loro livello di segretezza e alla portata delle attività offshore; che negli Stati membri sono state documentate carenze nelle revisioni effettuate dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e dalla Task Force «Azione finanziaria»; che gli Stati membri dell'UE dovrebbero aumentare la trasparenza della proprietà dei media;
- J. considerando che i programmi di cittadinanza e residenza degli investitori in vigore in alcuni Stati membri sono utilizzati impropriamente a fini di riciclaggio di denaro o di occultamento di fondi ottenuti da attività corrotte; che molti Stati membri dispongono di norme per prevenire l'indebita influenza e la corruzione da parte di legislatori e funzionari pubblici, valide anche per gli ex funzionari pubblici, che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione, nell'individuazione e nel monitoraggio delle attività corrotte, ma che tali norme sono solo parzialmente applicate, mentre le norme armonizzate a livello dell'UE sono insufficienti e devono essere rafforzate;
- K. considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dichiarazione politica del 2 giugno 2021, ha riconosciuto la propria responsabilità e l'esigenza di agire urgentemente contro la corruzione, si è impegnata a raddoppiare gli sforzi di prevenzione e a perseguire un approccio multilaterale contro la corruzione, in particolar modo alla luce della pandemia di COVID-19;
- L. considerando che l'UE sostiene i paesi terzi nella loro lotta alla corruzione, non solo con assistenza tecnica, azioni diplomatiche e sostegno finanziario, e in consessi multilaterali, ma anche attraverso la legislazione, la normazione, gli orientamenti e i quadri di riferimento per l'azione esterna dell'UE;

Giovedì 17 febbraio 2022

- M. considerando che il Consiglio si è impegnato a contrastare la corruzione nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani per il periodo 2020-2024, con un'assistenza a tutto campo attraverso il sostegno a riforme dell'amministrazione pubblica, strategie efficaci e quadri giuridici efficaci contro la corruzione, compresa la protezione degli informatori e dei testimoni, organismi specializzati, parlamenti, mezzi di comunicazione e OSC indipendenti, ma anche attraverso il sostegno alla ratifica e all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC); che la credibilità esterna dell'UE dipende anche da un'efficace azione di contrasto alla corruzione all'interno dei suoi Stati membri;
- N. considerando che il settore privato e le imprese, in particolare le multinazionali e gli istituti bancari, possono svolgere un ruolo chiave nella lotta alla corruzione a livello globale e nella riduzione del suo impatto sui diritti umani; che gli istituti bancari possono contribuire in modo significativo a individuare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite connesse alla corruzione, sottolineando in tal modo l'importanza di instaurare relazioni di cooperazione proficue tra le istituzioni statali e il settore privato;
- O. considerando che le legislazioni obbligatorie in materia di dovuta diligenza delle imprese sono strumenti indispensabili per prevenire, affrontare e porre rimedio efficacemente alle violazioni dei diritti umani e dell'ambiente a livello globale lungo l'intera catena di approvvigionamento e non dovrebbero incidere negativamente sulle piccole e medie imprese (PMI); che le norme dell'UNCAC dovrebbero essere inserite tra gli obblighi di dovuta diligenza previsti nella prossima proposta della Commissione in materia;
- P. considerando che i regimi sanzionatori dell'UE basati sui singoli paesi consentono già di adottare misure mirate nei confronti di persone ed entità responsabili di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto, comprese gravi irregolarità finanziarie in relazione ai fondi pubblici, nella misura in cui gli atti sono contemplati dall'UNCAC; che l'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) rappresenta un'integrazione essenziale al pacchetto di strumenti dell'UE; che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'estensione del suo campo di applicazione per includere esplicitamente gli atti di corruzione, al fine di combattere efficacemente tutte le violazioni dei diritti umani, indipendentemente dalla natura del reato, e di creare un regime complementare nel caso in cui gli atti di corruzione non siano inclusi nella revisione del regime attuale; che anche gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito hanno adottato regimi anticorruzione simili;
1. raccomanda al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di:

Verso una strategia globale anticorruzione dell'UE

- a) riconoscere il legame tra corruzione e diritti umani e il ruolo della corruzione quale enorme ostacolo al godimento di tutti i diritti umani; adottare, pertanto, un approccio basato sui diritti umani nella lotta alla corruzione, concentrandosi sulle vittime della stessa, e porre la lotta alla corruzione al centro di tutti gli sforzi e le politiche dell'UE che promuovono i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in tutto il mondo; affrontare la corruzione quale fenomeno globale che richiede istituzioni anticorruzione efficaci, meccanismi di prevenzione e un quadro normativo internazionale, nonché il recupero dei beni e l'azione penale all'interno dell'UE; avviare i lavori al fine di elaborare una definizione di corruzione riconosciuta a livello internazionale, servendosi dell'UNCAC come orientamento; riconoscere che la lotta alla corruzione richiede un'azione concertata a livello mondiale e una maggiore collaborazione tra gli specialisti anticorruzione e i diritti umani; promuovere la cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi, soprattutto a livello di cooperazione giudiziaria e di contrasto e di condivisione delle informazioni, così da favorire lo scambio di buone pratiche e di strumenti efficaci nella lotta contro la corruzione;
- b) riconoscere che la trasparenza è il fulcro di ogni strategia anticorruzione; chiede, alla luce di quanto precede, la revoca delle norme eccessive in materia di segreto professionale nei settori pertinenti, in particolare il settore finanziario, e promuove lo scambio automatico di informazioni sulla frode fiscale e l'elusione fiscale, nonché la rendicontazione pubblica paese per paese da parte delle multinazionali e i registri pubblici dei titolari effettivi delle società; adottare una politica di tolleranza zero nei confronti dei paradisi fiscali, in quanto consentono di dissimulare facilmente i flussi finanziari illeciti;
- c) riconoscere l'attuale tendenza verso la ritirata delle democrazie e la nascita delle cleptocrazie nel mondo, nonché il legame intrinseco che le unisce, anche a causa del crescente ruolo svolto dagli oligarchi in alcuni paesi; assumere un ruolo guida nei consessi multilaterali per dare vita a una coalizione di democrazie per respingere la minaccia globale della cleptocrazia e dell'autoritarismo;

Giovedì 17 febbraio 2022

- d) formulare una strategia anticorruzione completa, globale, coerente ed efficace dell'UE, facendo tesoro degli strumenti anticorruzione esistenti e delle buone pratiche presenti nel pacchetto di strumenti dell'UE, individuando le lacune, incrementando gli stanziamenti, e ampliando il sostegno alle OSC anticorruzione, come già richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi del 13 settembre 2017; conferire priorità alla prevenzione nella lotta alla corruzione mettendo in atto misure, politiche e pratiche preventive, comprese campagne di sensibilizzazione e formazione nei settori pubblico e privato;
- e) istituire un gruppo specifico del Consiglio per i lavori preparatori in materia di lotta alla corruzione, simile o sul modello del gruppo «Diritti umani» (COHOM), al fine di alimentare le discussioni in seno al Consiglio;
- f) potenziare il ruolo del Parlamento nel controllo delle iniziative anticorruzione; prendere atto dell'intenzione del Parlamento di elaborare una relazione periodica di aggiornamento sulla corruzione e sui diritti umani in ogni legislatura; elaborare valutazioni annuali sui progressi realizzati in relazione alle raccomandazioni contenute in queste relazioni;
- g) insistere sulla piena attuazione e applicazione degli strumenti anticorruzione nazionali e internazionali esistenti, come l'UNCAC, la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, le norme e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di anticorruzione, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa; incoraggiare tutti gli Stati che non l'abbiano ancora fatto a ratificare rapidamente tali strumenti anticorruzione; condurre tempestivamente un processo inclusivo e globale per riesaminare l'attuazione dell'UNCAC da parte dell'UE, nonché la rapida introduzione di un processo di follow-up per le revisioni dell'UNCAC;

Coerenza interna ed esterna

- h) rafforzare la credibilità dell'azione esterna dell'UE contro la corruzione, combattendo in modo più efficace la corruzione, nonché l'evasione fiscale, il commercio illegale, il segreto bancario e il riciclaggio di denaro all'interno dell'UE; riconoscere il ruolo e la responsabilità di un numero critico di individui ed entità con sede nell'UE, quali promotori, facilitatori e beneficiari della corruzione nei paesi terzi; riconoscere che, in quanto Stati firmatari dell'UNCAC, tutti gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a configurare come reato la corruzione di funzionari pubblici nazionali e stranieri; riconoscere che in alcuni Stati membri dell'UE la corruzione sistemica e l'incapacità di perseguire efficacemente la corruzione all'estero compromettono le iniziative anticorruzione condotte in paesi terzi e adoperarsi per colmare tali lacune; riconoscere che l'assenza di un'azione decisa e armonizzata, i ritardi e le lacune nell'attuazione delle normative anticorruzione all'interno dell'UE incoraggiano gli attori corrotti all'esterno dell'UE; garantire che gli autori di atti di grande corruzione siano chiamati a rispondere del proprio operato e adottare norme comuni in materia di trasparenza, controllo e sorveglianza degli investimenti al fine di ridurre i rischi di corruzione e riciclaggio di denaro posti dai cosiddetti programmi di visti d'oro;
- i) chiedere alla Commissione di rafforzare il quadro anticorruzione dell'UE e di presentare una direttiva anticorruzione dell'UE sulla base dell'articolo 83 TFUE, che stabilisca norme comuni dell'UE in materia di sanzioni penali per la corruzione;
- j) riconoscere che l'UE è destinataria di fondi e i beni oggetto di appropriazione indebita, la maggior parte dei quali non è confiscata e restituita, che il quadro giuridico per il recupero dei beni rubati rimane estremamente frammentato e che la restituzione dei beni sottratti indebitamente è un imperativo morale in termini di giustizia e responsabilità, nonché di credibilità della politica dell'UE di sostegno alla democrazia; promuovere in tutti gli Stati membri dell'UE iniziative per congelare e confiscare i beni sottratti e i proventi della corruzione nelle proprie giurisdizioni, in conformità all'UNCAC, e restituirli in modo trasparente e responsabile al paese di origine e alle vittime, tra l'altro migliorando notevolmente la trasparenza, l'accesso alle informazioni relative ai beni stranieri detenuti nel territorio dell'UE e coinvolgendo le organizzazioni della società civile; dare prontamente seguito agli impegni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2021 relativi al recupero dei beni, anche in merito alla confisca di beni non basata su una condanna, alla confisca e alla restituzione dei proventi di atti di corruzione in relazione a risoluzioni non processuali, e alla raccolta e pubblicazione di dati relativi al recupero di beni; progettare una corretta sequenza di azioni (sanzioni, confisca di beni civili e penali, procedimenti penali, meccanismi di restituzione dei beni), che in ultima analisi portino al riutilizzo dei beni sottratti a beneficio delle vittime di corruzione; instaurare una cooperazione efficace tra gli Stati membri in materia; elaborare una comunicazione che delinea possibili iniziative a livello internazionale e dell'UE volte ad assicurare un recupero

Giovedì 17 febbraio 2022

rapido ed efficiente dei beni acquisiti illegalmente a seguito di processi di transizione democratica e garantire che non vi siano zone sicure per tali beni; stabilire norme comuni dell'UE per la restituzione dei beni sottratti, in base alle quali, una volta che il ricorrente ha avviato un procedimento, l'entità o la persona che risponde in relazione a reati gravi quali definiti dal diritto nazionale dimostra di aver adempiuto ai propri obblighi giuridici e finanziari, quali l'origine lecita del finanziamento o di altri beni; perseguire i responsabili, agevolare un accesso adeguato delle vittime ai mezzi di ricorso e sostenere la capacità dei parlamenti di esercitare un efficace controllo di bilancio;

- k) monitorare attentamente le ingerenze straniere e stabilire e garantire la rigorosa applicazione delle norme europee in materia di finanziamento per i partiti politici e le fondazioni politiche, le ONG e i media, in particolare quando i finanziamenti provengono da paesi non democratici e da attori non statali, al fine di prevenire fenomeni di *élite capture*, influenza malevola e ingerenza nei processi democratici e negli affari pubblici dell'UE e dei paesi partner; promuovere la trasparenza della proprietà dei media quale componente essenziale della democrazia; promuovere programmi dedicati sul finanziamento dei partiti politici e sulla spesa per campagne a sostegno della democrazia esterna dell'UE nei suoi paesi; adottare norme rigorose relative ad attività esercitate dopo una carica pubblica per titolari di cariche elettive e alti funzionari pubblici, evitare i casi di «porte girevoli» e garantire norme armonizzate e la loro applicazione a livello dell'UE attraverso un solido sistema di controllo;

Diritti umani e anticorruzione: arricchire e rendere operativo il pacchetto di strumenti dell'UE

- l) rafforzare l'integrazione di un approccio anticorruzione basato sui diritti umani negli strumenti dell'azione esterna dell'UE, tra i quali lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e i fondi fiduciari dell'UE; dare priorità a impegni vincolanti contro la corruzione, corredati di traguardi e calendari; dare la precedenza all'aumento delle entrate nazionali nei paesi partner sostenendo la lotta contro l'evasione fiscale e rafforzando la buona governance; rafforzare il monitoraggio e l'applicazione rigorosi al fine di evitare che i fondi dell'UE siano utilizzati dai governi per attività illecite; includere la società civile nel monitoraggio dell'utilizzo dei fondi dell'UE e rafforzare il ruolo del Parlamento in questo settore; migliorare la comunicazione tra le agenzie UE specializzate e i partner sul territorio; investire in metodologie digitali basate sui dati per combattere la corruzione, in particolare investire nelle capacità investigative tecnologiche delle autorità di contrasto; promuovere una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea; assicurare una banca dati coerente, completa e accessibile relativa ai beneficiari finali dei fondi dell'UE durante l'intero ciclo degli appalti;
- m) rafforzare i programmi nell'ambito degli strumenti di azione esterna dell'UE per sostenere lo sviluppo di capacità anticorruzione, sulla base dei principi di trasparenza, responsabilità, non discriminazione e partecipazione significativa dei portatori di interessi e in linea con i pertinenti regolamenti relativi a tali strumenti; migliorare l'efficienza della spesa dell'UE, stabilendo chiaramente traguardi e calendari dei programmi; aumentare la trasparenza e la rendicontabilità dei propri aiuti pubblici allo sviluppo ai fini della conformità alle norme stabilite nei principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale; sviluppare un sistema olistico di gestione del rischio per evitare che i fondi dell'UE contribuiscano alla corruzione, ad esempio collegando il sostegno al bilancio agli obiettivi anticorruzione e prestando particolare attenzione al monitoraggio dell'attuazione; realizzare un controllo rigoroso dei progetti finanziati dall'Unione nei paesi terzi e garantire che tali progetti non siano utilizzati come strumenti per il finanziamento di attività illecite; istituire audit per verificare che tali fondi siano utilizzati in linea con gli obiettivi stabiliti nei regolamenti per ciascuno strumento; sospendere il sostegno al bilancio nei paesi in cui la corruzione è diffusa e le autorità omettono manifestamente di intervenire concretamente, garantendo nel contempo che l'assistenza raggiunga la popolazione civile attraverso altri canali; nel quadro del finanziamento dell'UE, prestare particolare attenzione alla sana gestione dei beni pubblici dei paesi terzi, in linea con il regolamento finanziario dell'UE, e sostenere gli sforzi dell'OCSE volti a migliorare il governo societario delle imprese statali; esaminare la possibilità di creare una task force anticorruzione dell'UE dotata di poteri, competenze e risorse adeguati per condurre indagini e valutazioni nei paesi terzi e fornire assistenza tecnica e operativa, compresi piani di riforma su misura, agli Stati beneficiari di fondi dell'UE che non dispongono di capacità sufficienti per affrontare la corruzione e desiderano rafforzare la loro cooperazione con l'UE; incoraggiare le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri a riferire regolarmente sulla corruzione e a fornire una formazione tecnica al personale delle delegazioni dell'UE affinché sia in grado di affrontare i problemi in questo settore e proporre soluzioni per specifici contesti nazionali;

Giovedì 17 febbraio 2022

- n) assicurare il più elevato livello di norme etiche e di trasparenza nei finanziamenti dell'UE, compreso il finanziamento di progetti e prestiti da parte della BEI, il pieno coinvolgimento delle OSC e di attori indipendenti nel monitoraggio di tali fondi, la disponibilità e l'accessibilità di meccanismi di denuncia e l'attribuzione di responsabilità per l'eventuale uso improprio dei finanziamenti; assicurare che tutti gli organi e le agenzie dell'UE garantiscano un accesso libero, rapido e agevole alle informazioni, anche in merito all'assegnazione dei finanziamenti e al loro destinatario e utilizzo finale;
- o) dare priorità alla lotta alla corruzione nei negoziati e nei criteri preadesione; concentrarsi sullo sviluppo di capacità, ad esempio organismi specializzati nella lotta alla corruzione;
- p) includere in tutti gli accordi commerciali e di investimento tra l'UE e paesi terzi un quadro di condizionalità forte e obbligatoria sui diritti umani, con disposizioni in materia di trasparenza e clausole vincolanti e applicabili sui diritti umani e contro la corruzione; imporre sanzioni o sospendere gli accordi, come ultima istanza, in presenza di gravi atti di corruzione e violazione dei diritti umani; garantire che i negoziati commerciali siano inclusivi e trasparenti, con un controllo pubblico significativo e la consapevolezza delle strategie e delle priorità;
- q) rafforzare l'attenzione sugli aspetti anticorruzione nei dialoghi sui diritti umani e nella diplomazia pubblica, promuovendo un dialogo aperto tra gli Stati e la società civile in merito ai problemi esistenti e alle potenziali soluzioni per risolverli e includendo attivamente i difensori dei diritti umani (HRD) e le OSC coinvolte in attività anti-corruzione;
- r) tenere sotto osservazione i rischi di corruzione insiti in grandi progetti di costruzione e di investimento in paesi terzi autoritari, realizzati in tutto il mondo, compresi gli Stati membri, anche nei settori dell'energia e delle industrie estrattive, delle infrastrutture, della difesa e della salute; prestare particolare attenzione alla trasparenza in questi progetti, che spesso sollevano timori per il finanziamento non trasparente o per i rischi fiscali che comportano; procedere con la rapida attuazione del programma «Europa connessa a livello globale», approvato dal Consiglio il 12 luglio 2021, che ha il potenziale per contribuire ad affrontare il problema promuovendo i valori e gli interessi dell'UE nella politica economica, di sviluppo e di sicurezza;

Sostegno alla società civile, ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani

- s) riconoscere il ruolo cruciale delle OSC indipendenti, dei difensori dei diritti umani, degli attivisti anti-corruzione, degli informatori e dei giornalisti investigativi imparziali nella lotta alla corruzione, attraverso la modifica delle norme sociali, la lotta all'impunità, la raccolta di dati, e una migliore attuazione e applicazione delle misure anticorruzione; adoperarsi per creare un ambiente sicuro e favorevole per coloro che prevengono e combattono la corruzione, compresi gli informatori e i giornalisti, nonché per i testimoni; fornire sostegno alle vittime di corruzione — individui e comunità — affinché possano essere identificate e informate e possano partecipare ai procedimenti giudiziari e chiedere un risarcimento per i danni causati; perseverare negli sforzi volti a far sì che gli Stati membri recepiscano e attuino in tempi brevi la direttiva dell'UE sugli informatori; collaborare con i paesi terzi in materia di protezione degli informatori, anche attraverso impegni volti a garantire standard elevati di protezione in tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; sostenere gli sforzi volti ad assicurare i responsabili alla giustizia;
- t) definire programmi per offrire maggiore sostegno finanziario alle OSC, ai mezzi di comunicazione indipendenti, agli informatori, ai giornalisti investigativi e ai difensori dei diritti umani che lavorano per prevenire e denunciare la corruzione, migliorare la trasparenza e la responsabilità, anche con il sostegno contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (azioni SLAPP); migliorare l'accesso ai finanziamenti dell'UE per le OSC di minori dimensioni; insistere sull'istituzione di una direttiva anti-SLAPP dell'UE ambiziosa ed efficace, anche in relazione a possibili vessazioni giudiziarie da parte di autorità, di imprese o altre entità al di fuori dell'UE;
- u) rafforzare la protezione dei testimoni, degli informatori, dei giornalisti investigativi e dei difensori dei diritti umani impegnati contro la corruzione e dei loro familiari, se del caso, anche rilasciando visti di emergenza e fornendo loro rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE, nonché assegnando risorse specifiche alle delegazioni dell'UE e alle rappresentanze degli Stati membri; chiedere un'indagine approfondita e che sia fatta giustizia per le violenze e le uccisioni di cui sono vittime giornalisti investigativi, difensori dei diritti umani e altri attivisti anticorruzione;

Giovedì 17 febbraio 2022

Trasparenza e responsabilità degli organismi pubblici

- v) promuovere leggi forti in materia di accesso all'informazione e la fornitura di dati governativi significativi, completi, tempestivi, consultabili e digitalizzati a titolo gratuito, nonché una maggiore trasparenza degli appalti pubblici e dell'attività di lobbismo, con organismi di vigilanza indipendenti; incoraggiare gli Stati ad acquistare servizi da imprese che rispettano gli obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani, comprese le disposizioni anticorruzione;
- w) attuare programmi volti a sostenere la capacità parlamentare di esercitare il controllo di bilancio e altre attività di vigilanza;
- x) sostenere e rafforzare l'indipendenza, l'imparzialità, l'adeguatezza delle risorse, l'idonea formazione e l'efficacia delle autorità giudiziarie, penali e di contrasto per la buona riuscita delle attività di indagine, perseguimento e condanna dei reati di corruzione; sostenere la creazione e la professionalizzazione di organismi statali specializzati nella lotta alla corruzione nei paesi terzi;
- y) continuare a sostenere processi elettorali liberi ed equi e promuovere la responsabilità nei confronti degli elettori, con particolare attenzione ai brogli elettorali e al voto di scambio; promuovere regole sulla trasparenza e l'imparzialità per contrastare il finanziamento illecito alla politica; assicurare che sia dato seguito in modo più sistematico alle raccomandazioni delle missioni degli osservatori internazionali;

La lotta alla corruzione nelle sedi multilaterali

- z) assumere un ruolo guida nella creazione di una coalizione di democrazie per lottare contro l'ascesa delle cleptocrazie a livello mondiale; insistere sull'inserimento delle tematiche anticorruzione nell'agenda dei prossimi vertici internazionali, come ad esempio il G7, e chiedere la piena attuazione dell'agenda anticorruzione concordata nel vertice per la democrazia proposto dagli Stati Uniti; continuare a contribuire attivamente all'attività dei consessi internazionali e regionali di contrasto alla corruzione e promozione dei diritti umani;
- aa) accogliere con favore la storica dichiarazione politica sulla corruzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e cogliere questa opportunità per dare seguito alle sue raccomandazioni e rafforzare la cooperazione con gli organismi dell'ONU come l'OHCHR e l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC); insistere sull'importanza della partecipazione sistematica della società civile alle discussioni a livello di Nazioni Unite e ai meccanismi di monitoraggio sulla corruzione;
- ab) incoraggiare l'approfondimento e l'adempimento degli impegni internazionali per porre la lotta alla corruzione al centro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, come canale per contrastare la povertà globale, e per realizzare i diritti economici, sociali e culturali, con particolare attenzione al diritto all'istruzione e alla partecipazione politica; riconoscere che la corruzione costituisce un ostacolo a molti aspetti dell'istruzione, con conseguenti sprechi di talenti ed effetti negativi sull'economia; sottolineare che l'istruzione e l'informazione sono strumenti fondamentali per combattere la corruzione; rendere pertanto prioritaria la lotta alla corruzione nel settore dell'istruzione e incoraggiare l'UE a sviluppare e attuare programmi specifici volti a sensibilizzare in merito alla corruzione, ai suoi costi per la società e ai mezzi per combatterla;
- ac) insistere sulla nomina di un relatore speciale delle Nazioni Unite sui crimini finanziari, la corruzione e i diritti umani dotato di un ampio mandato, compresi un piano orientato agli obiettivi e una valutazione periodica delle misure anticorruzione adottate dagli Stati; assumere l'iniziativa per ottenere il sostegno degli Stati membri facenti parte del Consiglio per i diritti umani e promuovere congiuntamente una risoluzione che realizzi il mandato proposto; descrivere dettagliatamente in detta risoluzione i requisiti che i candidati alla carica devono soddisfare per garantire il corretto svolgimento del loro mandato, e specificare il processo di trasparenza e responsabilità a cui il candidato prescelto sarà sottoposto prima di assumere l'incarico;
- ad) avviare la procedura per l'adesione definitiva dell'UE al GRECO, nel quale l'UE ha uno status di osservatore dal 2019; insistere affinché gli Stati membri dell'UE pubblicizzino e soddisfino le raccomandazioni del GRECO;
- ae) portare avanti il confronto su un'infrastruttura internazionale per contrastare l'impunità delle persone potenti coinvolte in casi di corruzione su larga scala, compresi meccanismi investigativi internazionali, autorità di contrasto e giudiziarie; esplorare approcci globali che potrebbero riformare le istituzioni giudiziarie internazionali, come l'estensione della giurisdizione della Corte penale internazionale, il ricorso alla giurisdizione universale per perseguire gli atti di grande corruzione o l'eventuale istituzione di una Corte internazionale anticorruzione; riconoscere l'importanza della trasparenza e prevedere la responsabilità delle organizzazioni internazionali e degli alti funzionari;

Giovedì 17 febbraio 2022

- af) promuovere norme europee, anche antiriciclaggio, la trasparenza sulla proprietà economica effettiva e la protezione degli informatori in altre sedi multinazionali, e sostenere l'adozione di queste norme da parte di paesi terzi; sostenere la riforma delle leggi sulla titolarità effettiva, che dovrebbe garantire che i registri siano aggiornati e accessibili, sia all'interno dell'UE che a livello mondiale, al fine di consentire un'adeguata trasparenza dei soggetti giuridici pertinenti, compresi i trust e le società di comodo, al fine di consentire alle vittime di corruzione nonché alle autorità di contrasto e fiscali di identificare i titolari effettivi di tali entità;
- ag) promuovere l'inclusione di portatori di interessi non governativi, tra cui il mondo accademico e le OSC, come osservatori negli organi sussidiari della Conferenza degli Stati aderenti all'UNCAC e altri meccanismi multilaterali anticorruzione;

Imprese, corruzione e diritti umani

- ah) istituire con urgenza una legislazione UE obbligatoria di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente, cui siano soggette tutte le entità e tutte le relazioni commerciali nell'intera catena del valore di un'impresa, che imponga alle imprese, comprese quelle che forniscono prodotti e servizi finanziari, di garantire l'identificazione, la valutazione, l'attenuazione, la prevenzione, la cessazione, la responsabilità e la notifica di eventuali impatti negativi delle loro imprese e catene di approvvigionamento sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance; e che comprenda i più elevati standard, rigorose disposizioni anticorruzione, meccanismi obbligatori di denuncia e regimi di responsabilità che consentano alle vittime di chiedere conto alle imprese e di presentare richieste di risarcimento; garantire che gli obblighi di dovuta diligenza si applichino alla corruzione di funzionari pubblici stranieri, sia che avvenga direttamente che tramite intermediari; sottolinea, a tale proposito, che la futura legislazione sul dovere di diligenza dovrebbe ridurre al minimo gli oneri burocratici per le imprese, in particolare le PMI;
- ai) perseverare negli sforzi volti a prevenire la corruzione, migliorare le norme contabili e di revisione contabile nel settore privato in linea con l'UNCAC e applicare efficacemente le sanzioni nei confronti delle imprese per atti di corruzione; raccomanda che tutte le società di grandi dimensioni e le società quotate riferiscano in merito alle loro attività e all'attuazione della loro lotta alla corruzione attiva e passiva; emanare disposizioni ed elaborare orientamenti affinché le imprese forniscano una segnalazione sicura e riservata delle violazioni delle norme anticorruzione e tutelino coloro che forniscono tali informazioni; incoraggiare i paesi terzi a stanziare risorse adeguate per i punti di contatto nazionali e a istituire altri meccanismi di denuncia non giudiziali per offrire mezzi di ricorso alle persone e alle comunità colpite da pratiche commerciali corrotte;
- aj) definire un piano d'azione per rafforzare la dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente in settori quali la finanza, la contabilità o il settore immobiliare, che spesso offrono la struttura che rende possibile la corruzione globale fornendo dei canali per l'accesso dei proventi della corruzione all'economia legale;
- ak) ribadire l'importanza dei principi guida dell'ONU sull'impresa e i diritti umani, garantendo la tempestiva adozione di piani d'azione nazionali da parte di tutti gli Stati membri che ancora non hanno agito in tal senso, e promuovere l'adozione da parte di paesi terzi di piani d'azione e di una legislazione in materia di dovuta diligenza delle imprese; adoperarsi in modo costruttivo e attivo nei negoziati sul trattato vincolante delle Nazioni Unite sull'impresa e i diritti umani;

Sanzionare la corruzione attraverso la legge Magnitsky dell'UE

- al) presentare rapidamente una proposta legislativa che colpisca e sanzioni efficacemente i facilitatori economici e finanziari degli autori di abusi dei diritti umani che detengono beni e proprietà nell'UE, in linea con le ripetute richieste del Parlamento di modificare l'attuale regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani estendendone il campo di applicazione agli atti di corruzione o, in alternativa, presentare una proposta legislativa per l'adozione di un nuovo regime di sanzioni tematico contro gli atti gravi di corruzione, e introdurre il voto a maggioranza qualificata per l'adozione di sanzioni nell'ambito di applicazione di tale regime di sanzioni; garantire al Parlamento un ruolo proattivo in tal senso; cooperare strettamente con il Regno Unito, che ha adottato un nuovo regime di sanzioni contro la corruzione, e con altre democrazie che condividono gli stessi principi; prendere in considerazione il rischio che attori corrotti trasferiscano i propri beni verso l'UE, dato che sempre più paesi inaspriscono i loro quadri legislativi in questo ambito; chiedere pertanto che gli Stati membri adottino sanzioni rapidamente e debitamente, in particolare per quanto riguarda i divieti d'ingresso, l'identificazione e il congelamento dei beni, al fine di evitare che l'UE diventi un centro per il riciclaggio di denaro, e prendere provvedimenti nei confronti degli Stati membri che non rispettano i loro obblighi;

Giovedì 17 febbraio 2022

Effetti della COVID-19

- am) assicurare che nella risposta globale alla COVID-19 siano inserite misure anticorruzione, allo scopo di fornire e distribuire in modo equo servizi di sanità pubblica e l'accesso ai vaccini, anche rafforzando le istituzioni pubbliche e assicurando la piena trasparenza delle misure e dell'uso dei fondi;
- an) assicurare che il sostegno finanziario concesso dall'UE a paesi terzi in relazione alla pandemia sia associato a un impegno forte verso iniziative anticorruzione;
- ao) fornire sostegno mirato ai giornalisti e alle OSC che lavorano per denunciare la corruzione e che sono vittime di un'accresciuta repressione causata dall'abuso delle leggi di emergenza legate alla pandemica;

Corruzione, cambiamenti climatici e diritti umani

- ap) riconoscere i legami tra il degrado e la distruzione dell'ambiente quale ostacolo al godimento dei diritti umani e le sottostanti reti di corruzione e criminalità organizzata; integrare il contrasto alla corruzione nell'azione globale dell'UE per il clima e l'ambiente, promuovendo la trasparenza e il buon governo delle risorse naturali e la lotta all'accaparramento dei terreni e concentrandosi sui settori maggiormente a rischio, come le industrie estrattive;
- aq) rilevare che i difensori dei diritti umani ambientali, i difensori dei diritti fondiari e i loro avvocati, in particolare le donne e i difensori dei popoli indigeni, affrontano il maggior rischio di discriminazione, intimidazione, violenza e omicidio, e quindi intraprendere azioni decisive per proteggerli, anche rilasciando visti di emergenza e fornendo un rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE;

Impatti di genere della corruzione

- ar) rilevare che la corruzione esacerba la disuguaglianza di genere e incide sulla misura in cui i diritti delle donne sono difesi e tutelati; promuovere l'integrazione della dimensione di genere e la diversità nell'azione anticorruzione, come raccomandato dall'UNODC, e valutare gli aspetti di genere della corruzione e il suo impatto differenziato; affrontare l'impatto della corruzione sui diritti delle donne e garantire che le donne siano consapevoli dei loro diritti in modo da ridurre la loro vulnerabilità alla corruzione; tenere conto dei nessi tra la tratta di esseri umani e la corruzione;
- as) tenere conto del fatto che la corruzione colpisce e aggrava anche le disuguaglianze per altri gruppi vulnerabili come i bambini, le persone con disabilità, gli anziani, le persone in una situazione di vulnerabilità economica o le persone appartenenti a minoranze;
- at) riconoscere l'estorsione sessuale («sextortion») come una forma di corruzione; definire programmi per aiutare le vittime di estorsione sessuale, una forma di corruzione di genere particolarmente grave che prevede il corpo umano come moneta di corruzione; raccogliere dati per misurare la prevalenza dell'estorsione sessuale, adottare quadri e strumenti giuridici per affrontare e sanzionare adeguatamente i casi relativi a tale tipo di estorsione e promuovere tali misure nelle sedi multilaterali;

o

o o

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.